COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

LXII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 MARZO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ZANIBELLI**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 659

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Senatori VALSECCHI PASQUALE e ROSATI: Norma integrativa dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155, sul collocamento dei centralinisti ciechi (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (3463) 660

PRESIDENTE 660

DI MAURO LUIGI 660

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 660

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

DE MARZI FERNANDO ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (3521) 660

PRESIDENTE . . 660, 661, 662, 663, 664, 665

DEL CASTILLO 663

DE MARZI FERNANDO 662, 663, 665

DI MAURO LUIGI 662, 663, 664

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 662, 664, 665

NAPOLI 662, 663, 664

NUCCI, *Relatore* 661, 662, 663, 664

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Istituzione di un ufficio nazionale di collocamento della gente dell'aria (3469) . 665

PRESIDENTE 665, 666, 667

ALINI 667

DI MAURO LUIGI 666

GUERRINI GIORGIO 666

SCALIA 666, 667

VERONESI, *Relatore* 665, 666

Votazione segreta:

PRESIDENTE 667

La seduta comincia alle 9,50.

SULOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Sabatini.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Valsecchi Pasquale e Rosati: Norma integrativa dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155, sul collocamento dei centralinisti ciechi. (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (3463).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dalla discussione della proposta di legge n. 3463 di iniziativa dei senatori Valsecchi Pasquale e Rosati, già approvata dalla X Commissione permanente del Senato: Norma integrativa dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155, sul collocamento dei centralinisti ciechi.

Come ricorderanno, la Commissione nella seduta del 9 febbraio scorso ha iniziato l'esame della proposta di legge, prendendo cognizione del parere contrario della Commissione bilancio al testo che ci era stato trasmesso dal Senato. La nostra Commissione ha deliberato di insistere nel testo dell'articolo unico approvato dal Senato e in via subordinata di aderire ad un testo emendato, proposto dal Relatore. Il testo emendato è stato già deliberato dalla nostra Commissione ed è il seguente:

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 1, secondo comma, della legge 5 marzo 1965, n. 155, è aggiunto il periodo seguente:

« In via subordinata, nel solo caso di completezza del ruolo organico e fino a quando non si verifichino vacanze nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva menzionata o di carriera equipollente, detti centralinisti debbono essere assunti in qualità di avventizi o nella corrispondente categoria del personale non di ruolo ».

La Commissione bilancio, alla quale abbiamo trasmesso la decisione della nostra Commissione, ci comunica: « La Commissione delibera di tener fermo il proprio parere contrario in precedenza espresso sulla proposta di legge nel testo approvato dal Senato e di manifestare invece parere favorevole alla nuova formulazione dell'articolo unico dell'iniziativa legislativa proposta dalla Commissione lavoro in data 9 febbraio 1966 ».

Posso aggiungere che nel frattempo ho avuto contatti con l'Unione Italiana Ciechi, la quale mi ha assicurato che, pur di sbloccare la situazione, è disposta ad accettare il testo emendato.

DI MAURO LUIGI. Noi abbiamo dichiarato nella seduta precedente di essere favorevoli al testo trasmessoci dal Senato, e contrari all'emendamento con cui si elimina la possibilità di immettere questi centralinisti ciechi, tra il personale in soprannumero.

Comunque, voteremo questo provvedimento nel testo emendato, ma riteniamo ingiusto che sia riservato questo trattamento ai ciechi.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è d'accordo con il nuovo testo.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono proposte di emendamento al testo dell'articolo unico, di cui ho già dato lettura, l'articolo stesso sarà votato direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Marzi Fernando ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. (3521).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati De Marzi Fernando ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Nella precedente seduta avevamo deliberato di sollecitare la Commissione giustizia ad esprimere il suo parere sulla proposta di legge, sottoponendo ad essa i dubbi che erano emersi nel corso della discussione e che in sintesi erano i seguenti:

1) se fosse corretta l'indicazione della proposta di legge come interpretazione autentica dell'art. 50 del testo unico;

2) se, sopprimendo l'indicazione di interpretazione autentica, la legge potesse tuttavia applicarsi almeno ai provvedimenti amministrativi in corso, anche se relativi ed inadempienze avvenute tra l'entrata in vigore del testo unico e quello della presente legge;

3) se fosse opportuna l'introduzione di una norma esplicitamente retroattiva anche nei confronti dei casi di sanzioni già assolte.

In risposta a tale sollecitazione mi è pervenuto il seguente parere: « Le comunico che la Sottocommissione per i pareri da me presieduta ha adottato, in data odierna, la seguente decisione: la Sottocommissione per i pareri della IV Commissione giustizia all'una-

nimità allo stato degli atti ha espresso parere contrario alla proposta di legge con particolare riguardo alla sua intestazione e con le seguenti osservazioni: pur apprezzando altamente il motivo ispiratore della proposta, osserva che le disposizioni ivi contenute non possono essere considerate norme interpretative — a parte gli effetti che ne deriverebbero avendo tali norme efficacia *ex tunc* — ma, al caso, vanno formulate quali articoli aggiuntivi e modificativi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e ciò per quanto concerne la modifica dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 50.

« Nel caso in cui — come si permette di suggerire alla Commissione di merito — i proponenti ritenessero di modificare il testo in esame sviluppando il concetto informatore in una nuova normativa, ci si permette di richiamare l'attenzione sulla opportunità dell'inserimento di una specifica disposizione che precisi la applicabilità della graduazione delle sanzioni amministrative anche ai casi in contestazione non ancora definiti.

« Prega che l'eventuale nuovo testo sia sottoposto ad un ulteriore esame per il parere ».

L'onorevole Nucci ha facoltà di svolgere la sua relazione.

NUCCI, *Relatore*. In merito a questo parere, debbo anzitutto rilevare che quello che osserva la Sottocommissione per i pareri della Commissione giustizia mi pare che lo abbiamo osservato anche noi nella precedente seduta, affermando che sarebbe stato più opportuno dare una intestazione diversa alla proposta di legge e non parlare di interpretazione. Rimane di nuovo solamente l'invito a precisare che la graduazione delle sanzioni amministrative si applica anche ai casi di contestazioni non definite; in proposito mi sembra che nella seduta precedente fosse stata espressa la volontà di dare efficacia *ex tunc* alla nuova disciplina, per cui vi sarebbero rientrati anche i casi ancora in contestazione.

Ora, non so quale possa essere l'efficacia di questo parere ai fini della prosecuzione dell'esame di questa proposta di legge. A mio avviso, noi dobbiamo risolvere la questione che riguarda l'abolizione dell'articolo 51 del testo unico che è la più importante, cioè quella che si riferisce alla recidiva della inadempienza. La volta scorsa è stato rilevato che quell'articolo comporta sanzioni molto pesanti, per cui saremmo del parere che senza ledere il principio della recidiva, si potrebbe prevedere la recidiva medesima specificatamente come motivo di una persecuzione più severa, facendone, a simiglianza di quanto è previsto nell'articolo 1, un motivo di aggravante nei confronti dei datori di lavoro che non osservano l'obbligo previsto dalla legge.

Per quanto riguarda, appunto, la ripetizione delle somme versate (qui entriamo quindi nella questione dell'efficacia della norma), io sono invece di parere completamente discorde rispetto a quanto affermato dalla Sottocommissione per i pareri della Commissione giustizia, perché, secondo me, una volta stabilita l'efficacia *ex tunc* della norma che andiamo ad approvare, non c'è bisogno di una ulteriore specificazione perché i problemi concreti che sono stati aperti dall'applicazione del testo unico potranno trovare risoluzione in sede amministrativa attraverso la retta applicazione del principio dell'efficacia *ex tunc*.

Resta piuttosto il problema che non è stato sufficientemente evidenziato (forse anche per mia colpa) della entità delle sanzioni, problema veramente difficile e che merita di essere attentamente considerato.

Per quanto riguarda la recidività, una volta che sia motivo per aggravare la sanzione, dobbiamo stabilire se debba rimanere il sistema previsto dal testo unico che commina una sanzione che arriva addirittura ad eliminare la rendita capitalizzata; oppure una sanzione entro un minimo ed un massimo, nei quali limiti chi è chiamato ad applicare la norma potrà stabilire in concreto quale debba essere la sanzione.

La terza questione, sollevata dall'onorevole De Marzi in merito alla riduzione dei premi dovuti dalle aziende artigiane, riguarda materia che può formare oggetto di apposita proposta di legge.

PRESIDENTE. In sostanza il relatore propone il cambiamento del titolo della legge e l'approvazione del testo della proposta di legge De Marzi come formulata nell'articolo 1. Per l'applicazione delle norme alle contestazioni che tuttora non sono state definite, è del parere di formulare una norma specifica come suggerisce la Commissione giustizia ?

NUCCI, *Relatore*. Non ritengo necessaria una norma specifica; basta stabilire che le disposizioni hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del testo unico.

DI MAURO LUIGI. Se fosse stato valido il concetto di interpretazione autentica, poteva essere implicito il principio della retroattività, ma una volta riconosciuta la novità della norma, mi sembra difficile introdurre la retroattività della sua applicazione.

PRESIDENTE. Mi rendo conto che l'*optimum* sarebbe quello di applicare la nuova disciplina anche alle situazioni già definite successivamente all'entrata in vigore del testo unico ad oggi; rischiamo però di non concludere nulla in quanto viene in causa tutto il rincipio relativo alla retroattività di misure che per alcuni aspetti hanno un carattere che va oltre la semplice sanzione amministrativa. La Commissione giustizia è contraria, ed anche il Governo sulla questione della retroattività si è espresso sfavorevolmente. Se affermiamo esplicitamente il principio in un comma aggiuntivo, nel senso che le norme si applicano anche ai casi in cui la contestazione non è stata ancora definita,, non risolviamo totalmente il problema, ma lo risolviamo definitivamente per l'avvenire e discipliniamo al tempo stesso, per il passato, una larghissima parte dei casi. Ritengo utile e più prudente dirlo in un comma poiché ho i miei dubbi che la legge si applichi ai casi in cui è aperta la contestazione, se non lo si stabilisce.

DI MAURO LUIGI. Se il caso non è definito, evidentemente è disciplinato dalla nuova legge.

DE MARZI FERNANDO. Quanto stiamo trattando non è che il ripristino di una norma esistente nel passato e che non era stata recepita dal testo unico. È però qualcosa di più organico, in quanto mentre in passato la possibilità di diminuire, ad esempio, le penalità era lasciata alla facoltà degli organi periferici, oggi verrebbe data ai Consigli di amministrazione che debbono dettare norme precise. Si vuole attuare un controllo come vi è in altri istituti. Al relatore della Commissione giustizia che ha espresso il parere ho prospettato la situazione delle assicurazioni gestite dall'INPS e dell'INAM: sono previste norme della natura di quelle che stiamo per approvare per agevolare coloro che si trovino in difficoltà o in ritardo nel pagamento.

Per quanto concerne l'applicazione retroattiva della presente legge ho presentato nella precedente seduta un articolo aggiuntivo al fine di sanare le pratiche che, per il 90 per cento, sono dall'INAIL tenute in sospeso; è urgente definire questa questione.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Nella seduta precedente a nome del Governo ho espresso parere negativo in ordine alla retroattività e alla interpretazione autentica. Superati questi due scogli rimarrebbe la questione delle inadempienze che sono in sospeso: sono di parere contrario ad un eventuale inserimento nel testo di una norma di applicazione retroattiva. Approvata la legge penso però che, in via di fatto, si possa fare in modo che il seguito di quelle pratiche in sospeso sia coerente con la nuova disciplina prevista dal provvedimento.

NAPOLI. Mi sembra che non dovrebbe esserci dubbio che la nuova legge che sopravviene si applica anche alle procedure in corso.

PRESIDENTE. Potrebbe allora rimanere a verbale che la Commissione ritiene che la disciplina prevista dalla nuova legge si applica anche per le contestazioni non ancora definite. In questo caso si potrebbe approvare integralmente il disposto dell'articolo 1.

NUCCI, *Relatore.* D'accordo.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* D'accordo.

PRESIDENTE. Dò lettura dell'articolo 1, che, non essendo proposti emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 1.

Le misure delle sanzioni amministrative previste a carico dei datori di lavoro inadempienti agli obblighi di cui all'articolo 50, commi secondo, terzo e quarto del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, possono essere graduate entro i limiti massimi stabiliti dalle norme predette sulla base di criteri di carattere generale da determinarsi dai Consigli di amministrazione degli Istituti assicuratori interessati.

Tali criteri debbono essere approvati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Nella determinazione dei criteri di cui al precedente articolo, i Consigli di amministrazione degli Istituti assicuratori predetti, debbono tener conto della gravità della inadempienza, in rapporto alle reali circostanze che l'hanno determinata.

In particolare, fra i motivi attenuanti debbono essere considerate l'evidente buona fede e la avvenuta spontanea regolarizzazione dell'inadempienza.

NUCCI, *Relatore*. Mi pare vi sia un contrasto fra il primo e il secondo comma. Infatti nel primo comma si dice che i consigli di amministrazione degli istituti assicuratori debbono tenere conto della gravità della inadempienza « in rapporto alle reali circostanze » che l'hanno determinata. Nel secondo comma viceversa si parla di « motivi attenuanti ». Sarebbe il caso di parlare sempre di « circostanze ».

PRESIDENTE. Mi pare che sia la stessa cosa. Diventa un motivo attenuante la circostanza della buona fede.

NUCCI, *Relatore*. Comunque non insisto.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo concorda con il testo originario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(*È approvato*).

L'onorevole De Marzi ha proposto il seguente articolo aggiutnivo:

« L'articolo 51 del testo unico delle disposizioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro è abrogato ».

DE MARZI FERNANDO. L'articolo 51 del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, è del seguente tenore:

« I datori di lavoro, i quali dopo essere incorsi in una inadempienza prevista nell'articolo precedente, incorrano nella medesima inadempienza, sono tenuti, oltre ad eseguire i versamenti disposti dall'articolo medesimo, a rimborsare all'istituto assicuratore l'ammontare delle prestazioni liquidate per infortuni avvenuti durante il periodo della inadempienza ai propri dipendenti.

« Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si considerano come indennità liquidate le somme già pagate e quelle da pagare, capitalizzando le rendite in base alle tabelle di cui all'articolo 39 ».

Praticamente con questa disposizione l'INAIL recupera la pensione completa che spetta all'interessato. Vi rendete conto che cosa ciò significa per un artigiano? Io ho portato l'esempio di uno di Ancona, che deve pagare 15 milioni. Si arriva a cifre paurose; l'istituto addebita in capitale la rendita che dovrebbe pagare per tutta la vita all'assicurato.

Bisogna tener presente che l'articolo 51 oggi opera anche su 800 mila persone (artigiani, coltivatori diretti), che sono assicurati per sé stessi; non si riferisce soltanto alle grosse imprese industriali.

DI MAURO LUIGI. Concordo che dobbiamo esaminare questa questione, ma non così, di straforo.

DE MARZI FERNANDO. L'articolo 51 è collegato al 50; se attenuiamo le sanzioni previste dall'articolo 50, altrettanto dobbiamo fare per l'articolo 51.

DI MAURO LUIGI. Perché allora nel testo originario della sua proposta si limitava a considerare l'articolo 50?

NUCCI, *Relatore*. La proposta di legge si limita all'articolo 50 perché non si era considerato il successivo articolo 51.

DE MARZI FERNANDO. Non erano ancora capitati quei casi ai quali mi sono riferito.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo su questo articolo aggiuntivo?

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Tutta la Commissione concorda nel ritenere che il problema sussista. Il Governo propone di non addivenire a una semplice abrogazione dell'articolo 51, ma si fa promotore del seguente emendamento aggiuntivo:

« L'articolo 51 è abrogato. Nella determinazione dei criteri di carattere generale relativi alla gradualità delle misure delle sanzioni amministrative, costituisce motivo di aggravante particolare il caso in cui i datori di lavoro, dopo essere incorsi in una delle inadempienze previste dall'articolo 50, incorrano nella medesima inadempienza ».

In altre parole, il Governo propone di lasciare alla responsabilità dei consigli d'amministrazione dei vari istituti la determinazione dell'aggravante, e quindi l'azione che deve essere condotta nei loro confronti. In sostanza, manteniamo il concetto di aggravante, seppure mitigato rispetto all'originario articolo 51, che tutta la Commissione è concorde nel ritenere un po' esagerato. Questa mi sembra essere la posizione più giusta, nel senso che si evita il pericolo di arrivare a sanzioni gravissime, pericolose, ma nello stesso tempo si mantiene il concetto dell'aggravante per quei datori di lavoro che incorrano nella stessa inadempienza, lasciando ai consigli d'amministrazione degli istituti la responsabilità di intervenire e di considerare

la posizione nuova in cui si sia venuto a trovare il datore di lavoro.

NUCCI, *Relatore*. Sono d'accordo, perché in fondo l'emendamento proposto dal Governo riproduce, per l'articolo 51, la stessa *ratio* che ci ha guidati nella stesura dell'articolo 2 della proposta di legge. In quest'ultimo sono stati determinati dei criteri per stabilire la gradualità di certe circostanze; qui invece si tiene conto della recidività del datore di lavoro. Quindi mi pare che l'emendamento risponda a un criterio di armonia legislativa, dal punto di vista tecnico.

D'altra parte, non è che l'articolo 51 sia avulso dall'articolo 50; sono collegati: si prevedono attenuanti nel caso in cui l'inadempienza sia determinata da qualche motivo plausibile. Non possiamo pertanto non considerare anche l'articolo 51 che prevede la ipotesi inversa.

NAPOLI. In questo caso si tratta di una recidiva specifica.

DI MAURO LUIGI. Non mi convince il testo presentato dal Governo.

Per quanto si riferisce all'articolo 1, noi abbamo elaborato una norma precisa, stabilendo che, entro determinati limiti, i consigli d'amministrazione degli enti assicuratori possono stabilire determinate norme, tenuto conto di certi criteri di carattere generale. Questo per quanto si riferisce all'applicazione dell'articolo 50 del testo unico.

Per quanto si riferisce all'articolo 51, lo emendamento governativo stabilisce che la recidiva costituisce un'aggravante. Ma su quale penalità. Quella prevista attualmente? Quella dell'articolo 50? Non c'è un aggancio a qualche cosa di preciso. Cosa diciamo noi ai consigli d'amministrazione? Tanto varrebbe dire: gli articoli 50 e 51 sono regolati in questo modo; per lo meno si opererebbe entro determinati limiti. Viceversa così non diciamo proprio niente.

DEL CASTILLO. Con la dizione dello emendamento proposto dal Governo praticamente si intende eliminare la sanzione massima prevista dall'attuale articolo 51, però nel contempo si intende portare al massimo l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 50.

DI MAURO LUIGI. Allora lo si dica espressamente.

PRESIDENTE. Mi sembra che dall'estremo dell'attuale articolo 51, che prevede per la recidiva delle sanzioni pesantissime, si voglia passare ora all'estremo opposto, per cui una recidiva reiterata verrebbe colpita al più con il massimo delle sanzioni di cui all'articolo 50; perciò proporrei un articolo aggiuntivo, salvo a reinserirlo per coordinamento sotto l'art. 1, che potrebbe essere concepito nei seguenti termini: « Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche alle sanzioni previste dall'art. 51 dello stesso testo unico ».

DEL CASTILLO. Allora l'articolo 51 rimane, mentre mi pare che tutti siamo d'accordo nel volerlo eliminare.

PRESIDENTE. Non c'è questo accordo. Lo emendamento rappresenta appunto una via mediana, al fine di stabilire una graduazione delle penali previste dall'articolo 50 e dall'articolo 51 del testo unico in modo da escludere l'adozione *sic et simpliciter* di sanzioni di tanta gravità che per alcuni settori rappresentano il fallimento totale di iniziative imprenditoriali modeste.

DEL CASTILLO. Il testo dell'emendamento mi pare che non preveda sanzioni amministrative.

PRESIDENTE. Stabilisce il principio che i criteri di graduazione si applicano anche alle particolari sanzioni di cui all'articolo 51, per cui si potrà anche arrivare a far pagare la rendita capitalizzata, ma non certo al primo ripetersi di una inadempienza contributiva.

Qual'è il parere del relatore?

NUCCI, *Relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento aggiuntivo di cui avevo dato lettura.

(*È approvato*).

Mi sembra, peraltro, che la norma possa essere più opportunamente inserita per coordinamento sotto l'articolo 1, che in tal caso rimarrebbe così formulato:

« Le misure delle sanzioni amministrative previste a carico dei datori di lavoro inadempienti agli obblighi di cui all'articolo 50, commi secondo, terzo e quarto del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 51 del medesimo testo unico possono essere graduate entro i limiti massimi stabiliti dalle norme predette sulla base di criteri di carattere generale da determinarsi dai

Consigli di amministrazione degli Istituti assicuratori interessati.

Tali criteri debbono essere approvati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

DE MARZI FERNANDO. Dopo l'approvazione di questo emendamento rimane precluso l'articolo aggiuntivo che avevo proposto, ma voglio aggiungere che lo spirito che lo animava era appunto quello di arrivare al traguardo che è stato raggiunto.

Devo far presente però che avevo presentato un altro articolo aggiuntivo, sul quale non insisto in quanto accetto le osservazioni fatte dal Presidente, ma che richiamo per sapere dal Governo quali sono stati i risultati delle trattative e delle insistenze fatte per la riduzione dei premi dovuti dagli artigiani all'assicurazione infortuni.

Di questo argomento se ne discusse in luglio quando fu approvata la proroga del versamento dei contributi fino al 31 dicembre 1966; ne abbiamo discusso nelle sedute precedenti e ora che stiamo per arrivare alla metà del 1967 le aziende non riescono ancora ad avere chiara la visione delle tariffe dei contributi da pagare. Allo stato attuale sono in corso trattative per stabilire le nuove tariffe e si è arrivati in fondo ad accettare il consiglio dato dalla Commissione parlamentare per il testo unico per una riduzione delle tariffe stesse. Sappiamo che le tariffe dei premi hanno circa 600 voci e che gli uffici tecnici propongono una riduzione a 10 o 20 voci. Questo però riguarda il futuro; noi vorremmo sapere cosa avverrà per i premi del 1966 e del 1967 per i quali abbiamo auspicato, richiesto, suggerito in tutte le forme (e il Ministero ha insistito anche presso l'INAIL) di applicare una riduzione provvisoria.

PRESIDENTE. Dunque non insiste, onorevole De Marzi, per un nuovo articolo.

DE MARZI FERNANDO. No perché accetto quanto ella ha detto, signor Presidente, che la norma esula da questa proposta di legge; vorrei però che il Governo si pronunciasse sull'argomento.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo dà piena assicurazione all'onorevole De Marzi che esaminerà questa nuova situazione così come è nei desideri dell'onorevole proponente.

DE MARZI FERNANDO. Poiché la situazione si trascina da un anno e mezzo pregherei l'onorevole rappresentante del Governo di volersi fare promotore di una riunione presso i competenti uffici tra gli istituti, le organizzazioni sindacali ed anche una rappresentanza parlamentare per risolvere il problema.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi riservo di prospettare al Ministro questa proposta.

PRESIDENTE. Potremmo eventualmente iscrivere all'ordine del giorno dei nostri lavori la proposta di legge Tambroni che tratta specificamente la materia relativa ai premi da stabilirsi per le imprese artigiane.

Rimane da deliberare sul nuovo titolo della proposta di legge, essendo la Commissione d'accordo nel ritenere non pertinente quello originario. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il nuovo titolo è il seguente: « Graduazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 50 e 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, numero 1124 ».

(*Così rimane stabilito*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Istituzione di un ufficio nazionale di collocamento della gente dell'aria (3469).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un ufficio nazionale di collocamento della gente dell'aria ».

Il relatore, onorevole Veronesi, ha facoltà di svolgere la relazione.

VERONESI, *Relatore*. Il codice della navigazione, trattando della navigazione aerea già al titolo IV parla della gente dell'aria. All'articolo 731 precisa che la gente dell'aria è composta da personale di volo, personale addetto ai servizi a terra e personale tecnico direttivo delle costruzioni aeronautiche. Il personale di volo viene distinto in personale addetto alla guida (piloti), personale addetto agli apparati radioelettrici (marconisti), personale addetto ai motori ed al meccanismo dell'aeromobile, personale addetto ai servizi di bordo (*hostess*). Aggiungo che le prime tre categorie (piloti, marconisti,

radiotelegrafisti) sono inscritte in un albo mentre la quarta categoria è iscritta in un registro. Registro e albo sono tenuti dall'ente nazionale gente dell'aria. Per essere iscritti occorre avere certi requisiti, superare certi esami, dopo di che si ottengono titoli professionali.

A questo punto sorge il problema del rapporto tra colui che ha il titolo professionale e la società di navigazione aerea, che ha necessità di questo personale; e, conseguentemente, la necessità, non avvertita per il passato, di istituire l'ufficio di collocamento della gente dell'aria, necessità a cui provvede, appunto, il disegno di legge al nostro esame.

L'ufficio nazionale per il collocamento della gente dell'aria, previsto da questo disegno di legge, ha la sua sede in Roma, presso il ministero, e una sezione staccata a Milano. Esso riceve le iscrizioni di coloro che ne hanno titolo (il personale di volo iscritto negli albi o nel registro tenuti dall'ente nazionale della gente dell'aria) e le richieste dei datori di lavoro per l'assunzione del personale, richieste che possono essere fatte anche nominativamente. Presso l'ufficio funzionerà una commissione consultiva per il collocamento di detto personale.

Questo è quanto riguarda il merito, in generale, del disegno di legge; per quanto riguarda le osservazioni particolari, mi riservo di intervenire sui singoli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DI MAURO LUIGI. Il nostro gruppo, in linea di massima, è favorevole alla regolamentazione di questo personale su scala nazionale. Tuttavia, debbo osservare che questo disegno di legge lascia piuttosto perplessi, almeno per quanto mi riguarda personalmente. Innanzitutto, non so se i sindacati siano stati consultati...

SCALIA. No; questo è il punto.

DI MAURO LUIGI. Ora, la prima questione che sollevo riguarda la necessità di un incontro tra il Ministero del lavoro e i rappresentanti dei sindacati, affinché le esigenge di questi ultimi possano essere quanto meno espresse.

VERONESI, *Relatore*. C'è la commissione consultiva.

DI MAURO LUIGI. Non dimentichiamo che ci muoviamo in un campo del tutto particolare: riteniamo, con questo provvedimento, di dare veramente il collocamento alla categoria? A mio avviso, non lo diamo. Infatti, noi andiamo ad istituire un ufficio burocratico presso il Ministero del lavoro e, successivamente, una commissione consultiva della quale fanno parte i soliti rappresentanti dei ministeri che nulla hanno a che vedere con la categoria interessata e tanto meno con le competenze della categoria stessa: e quella commissione dovrebbe dare dei pareri! Di essa fanno parte, sì, anche rappresentanti dei lavoratori, ma in misura troppo esigua rispetto alla composizione della commissione, senza dubbio mastodontica. E inoltre c'è da tener presente che la commissione, benché composta anche di rappresentanti dei lavoratori, ha soltanto funzione consultiva, perché è sempre l'ufficio burocratico nazionale che provvede al collocamento.

Per questi motivi, pur essendo favorevoli ad una disciplina per il collocamento di questo personale, chiediamo il rinvio della discussione di questo provvedimento, in modo che nel frattempo si possa sentire anche il parere dei sindacati.

GUERRINI GIORGIO. Sono favorevole al rinvio.

SCALIA. Se la Commissione accetta la proposta di un rinvio, posso anche rinunziare a parlare, anche perché alcune delle perplessità che intendevo far presenti alla Commissione sono state già manifestate. Spesso ci lamentiamo del carattere settoriale o parziale di alcuni provvedimeni che andiamo approvando: ebbene, proprio questo è un provvedimento settoriale. Sul piano del collocamento è necessario fare un lungo discorso, è necessario evidenziare non soltanto certe categorie speciali, ma anche, e in modo particolare, altre importanti categorie di lavoratori. Non si può, provvedendo per un settore, ignorare quel che avviene negli altri settori e le ripercussioni di quel provvedimento su di essi.

Perciò, siano consultati i sindacati; il Ministro ci faccia la cortesia di sentire le organizzazioni sindacali per vedere se, accanto a questa categoria, non vi siano altre categorie che debbano essere disciplinate; per vedere se non si ravvisi l'opportunità di disciplinare diversamente tutto il settore delle categorie speciali.

VERONESI, *Relatore*. Forse la schematicità della mia relazione mi ha fatto essere poco chiaro. Per una migliore conoscenza della questione, desidero ricordare agli onorevoli

colleghi l'articolo 740 del codice della navigazione, che così recita: « Al collocamento degli iscritti negli albi e nel registro del personale di volo si provvede, nel territorio del regno, esclusivamente ad opera di un ufficio istituito secondo norme stabilite con legge. L'esercente ha facoltà di libera scelta tra gli iscritti negli elenchi di detto ufficio ».

Il disegno di legge al nostro esame, dunque, non è che l'attuazione del predetto articolo del codice, ma nello stesso tempo non esclude l'esistenza di problemi più vasti riguardanti tutto il resto del personale. Siamo padronissimi di modificare il codice, ma, se vogliamo dare attuazione all'articolo da me richiamato, non possiamo non provvedere all'istituzione dell'ufficio di collocamento.

Comunque, non mi oppongo alla proposta di rinvio.

SCALIA. Desidero chiarire che non sono contrario al disegno di legge ma desidero anche sottolineare che, se è esatto che il codice della navigazione, approvato nel 1942, detta la norma che è stata richiamata dal relatore, è altrettanto vero che nel 1948, con la legge n. 264, si è provveduto a regolamentare in maniera generale tutta la materia del collocamento.

PRESIDENTE. Poiché la Commissione è d'accordo, il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta, sulla base della relazione già svolta.

ALINI. Beninteso, con la raccomandazione che il Governo consideri le proposte che sono state formulate.

PRESIDENTE. È evidente che la Commissione raccomanda al Governo di essere messa a conoscenza del pensiero delle organizzazioni sindacali in materia.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta sulle proposte di legge:

Senatori VALSECCHI PASQUALE e ROSATI: « Norma integrativa dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155, sul collocamento dei centralinisti ciechi » (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (3463).

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 24
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

DE MARZI FERNANDO ed altri: « Graduazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 50 e 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 » (3521):

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 24
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alini, Biagini, Bianchi Fortunato, Borra, Cengarle, Cocco Maria, Del Castillo, De Marzi Fernando, Di Mauro Luigi, Guerrini Giorgio, Marotta Vincenzo, Mazzoni, Napoli, Nucci, Prearo, Pucci Emilio, Pucci Ernesto, Quintieri, Sacchi, Scalia, Sulotto, Tognoni, Veronesi, Zanibelli.

È in congedo:

Sabatini.

La seduta termina alle 10,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO